

COMUNE DI CERVASCA
PROVINCIA DI CUNEO
(Verbale n. 8/2021)

CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2021

Il sottoscritto dott. Carlo Cerri, Revisore dei Conti del Comune di Cervasca (deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 03/06/2020) iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Novara e in carica per il triennio 2020/2023;

Ricevuta

in data 15/03/2021 proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 44 con data 10/03/2021;

Procede

all'esame della proposta di approvazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 ai fini del controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con i vincoli derivanti dall'applicazione di norme di legge e/o contrattuali.

Richiamate

- la deliberazione del Consiglio Comunale n 08 del 12.02.2021, esecutiva, relativa a: "Bilancio di previsione 2021 bilancio pluriennale e DUP/PEG 2021/2023, piano di investimenti –approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 12/03/2021, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2021 unitamente al Piano della Performance;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;

Premesso

che il Comune di Cervasca ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Considerato

che ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 15, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;

Ritenuto

pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2021 e dello straordinario in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

Richiamato

- l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato

- che il numero di dipendenti in servizio nel 2021, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 13,73 è leggermente superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 13,67 **ma che tale aumento non è per teste ma per aumento della disponibilità delle ore part time di una dipendente, peraltro assunta al 100% e divenuta part-time nel corso degli anni**, e pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D.lgs. 75/2017 non deve essere fatto alcun adeguamento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

- che l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € **35.931,21 (FONDO STORICO)**;
- che ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che, "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente" il fondo è integrato della somma pari a € **2.206,23**;
- Che ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **1.071,48**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- Che ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € **1.331,20**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- Che per effetto del trasferimento dell'ex personale ATA da questo Ente presso il Comparto Scuola, già a far data dall'anno 2000, sono state decurtate dal fondo risorse pari ad € **2.395,13**;
- Che già a partire dall'anno 1999, a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione, per gli Enti senza dirigenza, il fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è stato decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato , per un valore pari ad € **1.723,51**;
- Che già a partire dall'anno 1999, a seguito del primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31.3.1999 (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale) il fondo è stato decurtato della quota delle risorse destinate al pagamento degli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale per un valore pari ad € **136,34**;

Tenuto conto

- che l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € **36.285,14, di cui € 33.882,46 soggette ai vincoli**;

Preso atto

che viene autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad € **2.982,40**. L'utilizzo è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi.
- ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21.5.2018, le somme per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, nonché obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale Art. 56 quater CCNL 2018, definiti nel piano della performance o in

altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a € **277,53**; tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel Piano esecutivo di Gestione 2021 unito al Piano della Performance. Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

Ritenuto

di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per € **5.000,00**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € **1.631,52**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, pari ad € **218,65**;
- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per € **19.000,00**;

Considerato

che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2021 risulta pari ad € **29.110,10**, di cui € **3.259,93** soggette ai vincoli;

Vista

la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato

che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista

la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto

che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo del 2021, pari a € **0,00**;

Richiamato

l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto

l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che «*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.*»

Tenuto conto

che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo di € 0,00;

Pertanto

l'importo del fondo complessivo 2021 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € **65.395,24**, di cui € **37.142,39** soggette al limite 2016;

Vista

- la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 37.142,39 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € 37.142,39;
- la costituzione del fondo per l'anno 2021, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € **37.142,39**;

Considerato

- che il limite di cui all'art. 23 c. 2 del DL Lgs 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;
- che il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2021 risulta uguale al 2016 come illustrato nella tabella riportata nella proposta di deliberazione:

Tenuto conto

- che i fondi contrattuali per l'anno 2021 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- la costituzione del fondo risorse decentrate è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Visto

il parere favorevole sul controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa da parte dei responsabili del servizio;

CONSIDERATO

- che tra i finanziamenti delle risorse variabili del Fondo Unico per le Risorse Decentrate, relativo all'anno 2021 è stata inserita l'integrazione nella misura fino all' 1,2% del monte salari relativo al 1997, la somma di €. 2.982,40;
- che l'articolo 67, comma 4, del CCNL 21 maggio 2018, testualmente stabilisce: *"In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"*;

RILEVATO

che l'importo sopra specificato, è compatibile con il dettato contrattuale,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla compatibilità finanziaria del fondo risorse decentrate per l'anno 2021,

CERTIFICANDO

- l'esattezza della somma come sopra indicata e la compatibilità dei costi suddetti con i vincoli di bilancio di previsione per l'anno 2021;
- che ai sensi di quanto previsto dall'art 67 primo comma, primo periodo del CCNL 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004 ivi comprese quelle dello specifico fondo delle risorse PEO e di quelle che hanno finanziato le quote delle indennità di comparto di cui all'art 33 comma 4 lettera b) e c) del CCNL 22/01/2004;
- che lo stesso risulta correttamente quantificato in base a quanto sopra indicato in € 35.931,21 oltre € 1.071,48 per maggiori costi PEO ed € 1.331,20 per maggiorazioni art 67 c.2 lettera a) CCNL/2018 non soggette al limite.

Lì, 15 marzo 2021

IL REVISORE DEL CONTI
Dott. Cerri Carlo
(firmato digitalmente)